



Ordinanza del DFI sui cosmetici (OCos)

Modifica del 27 maggio 2020

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹ sui cosmetici è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. f

¹ Sugli imballaggi dei cosmetici deve figurare, al momento dell'immissione sul mercato, l'elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso, preceduto dal termine «Ingredients» e occorre tener conto delle indicazioni seguenti:

- f. gli ingredienti sono elencati secondo la denominazione comune definita nell'allegato della decisione (UE) 2019/701²; in mancanza di una denominazione comune dell'ingrediente, è utilizzato un termine che figura nella nomenclatura generalmente riconosciuta.

Art. 16a Disposizioni transitorie della modifica del 27 maggio 2020

¹ I prodotti cosmetici che non soddisfano i requisiti della modifica del 27 maggio 2020 possono essere caratterizzati fino al 30 giugno 2021 secondo il diritto anteriore.

² Dopo la scadenza del periodo transitorio, i prodotti cosmetici caratterizzati secondo il diritto anteriore possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

¹ RS **817.023.31**

² Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti cosmetici, versione della GU L 121 dell'8.5.2019, pag. 1.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

27 maggio 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset